



SENT. 59 / 2024

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****Sezione giurisdizionale regionale per le Marche**

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario

Presidente

dott. Guido Petrigni

Consigliere

dott. Andrea Liberati

Consigliere -relatore

ha emesso la seguente

SENTENZAnel giudizio di conto, iscritto al n. **23542** del registro di segreteria, nei confrontidi **Zura Flavio**, consegnatario di beni mobili, in servizio presso il Comune di

Mogliano (MC), per l'esercizio finanziario 2017 (conto n. 41041);

visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 12 giugno 2024, con l'assistenza del segretario

dott. Valerio Carletti, il consigliere relatore dott. Andrea Liberati e il Pubblico

Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Mariaconcetta

Pretara; assente l'agente contabile.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la relazione n. 39/2024 il magistrato incaricato dell'istruttoria, dott.

Giuseppe Vella, ha rilevato le seguenti irregolarità:

- ritardo nella presentazione del conto n. 41041, in quanto depositato, tramite

l'applicativo SIRECO, in data 30/10/2020, oltre il termine previsto dall'art. 139

del Codice di Giustizia Contabile; peraltro, il conto non risulta datato e, quindi,

non è nota la data di presentazione dello stesso al Comune di Mogliano da parte del consegnatario Zura Flavio;

- erronea intestazione del conto, in quanto contenente la dicitura “conto del consegnatario dei beni per l’anno 2015”, mentre, in realtà, si tratta del conto relativo al 2017;

- carenza di documentazione, in quanto al conto 41041 non è stata allegata la documentazione minima prevista dall’art. 139, comma 2, del Codice di Giustizia Contabile;

- mancanza dei presupposti di ammissibilità del conto, considerato che, sebbene il modello utilizzato sia formalmente conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996, risultano omesse tutte le informazioni circa il carico, lo scarico e la consistenza a fine anno dei beni ivi indicati; infatti, il conto fornisce soltanto una rappresentazione statica della consistenza ad inizio anno dei 4.254 beni elencati dal consegnatario;

- mancanza di gestione di un magazzino, dato che dal conto così compilato non si ravvisa l’avvenuta gestione di un magazzino e di tutte le operazioni di carico/scarico ad esso connesse, presupposto normativo che obbliga alla resa del conto giudiziale l’agente consegnatario di beni avente “debito di custodia”.

Per quanto esposto, il magistrato istruttore ha sottoposto, preliminarmente, al giudizio del Collegio la questione relativa all’inammissibilità o improcedibilità del conto in oggetto e in via subordinata, qualora il Collegio dovesse ritenere il conto ammissibile, la questione d’irregolarità dello stesso.

* * * * *

Con memoria del 23 maggio 2024 Zura Flavio, consegnatario dei beni del Comune di Mogliano per l'anno 2017, ha dedotto che:

- nonostante le carenze evidenziate nella relazione d'irregolarità, il conto era stato, comunque, sottoposto all'esame dell'Organo di controllo interno, il quale aveva attestato che gli agenti contabili del Comune avevano reso il conto della loro gestione entro i termini previsti dagli artt. 226 e 233 del TUEL;

- per quanto riguarda il ritardo nella trasmissione del conto alla Corte, gli uffici comunali erano stati gravati dalla gestione della ricostruzione post-sisma 2016, circostanza che aveva reso assai difficoltosa l'attività ordinaria dell'Ente;

peraltro, il conto era stato predisposto con la finalità di ottemperare agli adempimenti di legge in materia di consegnatari dei beni, pur sussistendo molti dubbi sulla configurabilità dello Zura quale "consegnatario per debito di custodia", in quanto egli non gestiva alcun magazzino.

Per quanto esposto, lo Zura ha chiesto l'archiviazione del conto, senza addebiti.

* * * * *

All'udienza del 12 giugno 2024 il Pubblico Ministero ha chiesto che sia dichiarata l'improcedibilità del conto in esame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il Collegio osserva che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827 del 1924, *“non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d'ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto”*.

Ugualmente, il D.P.R. n. 254/2002 dispone che soltanto i consegnatari per “debito di custodia” (agenti contabili) sono tenuti alla resa del conto giudiziale (artt. 11 e 23) mentre non vi sono tenuti (art. 12) i consegnatari per “debito di vigilanza” (agenti amministrativi).

	Secondo la consolidata giurisprudenza, il debito di “custodia” comporta che il	
	consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato	
	direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili,	
	destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni	
	dell’Amministrazione di appartenenza, mentre il debito di “vigilanza” connota	
	l’azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale	
	dell’Amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza	
	sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione	
	delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all'uso immediato,	
	intendendosi per gestione delle scorte operative l’acquisizione, conservazione	
	e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente	
	funzionali alle esigenze dell’ufficio stesso, secondo i consumi programmati e	
	le correlate periodicità di approvvigionamento.	
	Ciò premesso, il Collegio rileva che, come evidenziato dal magistrato istruttore,	
	dall’esame degli atti si desume chiaramente che l’attività svolta dal	
	consegnatario Zura Flavio, in servizio presso il Comune di Mogliano, non	
	comportava alcun debito di custodia di beni bensì di mera vigilanza.	
	Tale circostanza è stata ammessa dallo stesso Zura nella memoria di	
	costituzione, in cui ha sottolineato di non aver gestito alcun magazzino o	
	deposito del Comune di Mogliano.	
	Pertanto, considerata la consolidata giurisprudenza in materia (ex multis,	
	sentenze: n. 313/2020 della Sezione Calabria, n. 217/2018 della Sezione	
	Veneto, n. 102/2015 della Sezione Abruzzo), il Collegio ritiene che il presente	
	giudizio debba essere dichiarato improcedibile, non essendo ravvisabile in capo	
	allo Zura la sussistenza di un obbligo di resa del conto giudiziale.	
	4	

* * * * *

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità del giudizio di conto in questione, iscritto al n. 23542 del registro di segreteria.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 giugno 2024.

Il magistrato estensore

Il Presidente

dott. Andrea Liberati

dott. Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 18 giugno 2024
Per il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Tiziana Camaioni
Il Funzionario Amministrativo

Dott. Valerio Carletti
(f.to digitalmente)